

Prot. n. 107/C/2015

Pregg.mi Sigg.
Titolari e/o legali rappresentanti
delle imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 27 marzo 2015

Oggetto: “Split payment” e “Reverse charge”: nuovo modello per rimborsi del credito IVA

Approvato il nuovo Modello IVA TR, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate per richiedere il rimborso, o l’utilizzo in compensazione, del credito IVA trimestrale derivante anche dalle operazioni assoggettate al meccanismo dello “*split payment*”, in vigore dal 1° gennaio 2015.

Questo il contenuto del **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot.2015/39968 del 20 marzo 2015**, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, la cui emanazione si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate dall’art.13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. “*decreto semplificazioni fiscal*”) alla procedura dei rimborsi dei crediti IVA.

Il Modello è stato adeguato, inoltre, per tener conto dell’entrata in vigore del sistema della “*scissione dei pagamenti*” (cd. “*split payment*”, di cui all’art.17-ter del D.P.R. 633/1972) nelle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni[1], nonché dell’estensione del meccanismo del “*reverse charge*” ad alcune prestazioni di servizi riguardanti gli edifici (art.17, co.6, lett.a-ter, del citato D.P.R. 633/1972)[2].

Il **nuovo Modello IVA TR**, disponibile unitamente alle **relative istruzioni** e da utilizzare a decorrere dalle richieste di rimborso o di compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2015, contiene le **seguenti novità**:

- **nuove fattispecie assoggettate al meccanismo del “reverse charge”**, incluse quelle previste dall’art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972, riguardanti i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici e che, per il settore edile, si aggiungono a quelle rese in subappalto, assoggettate al meccanismo già dal 2007.

Tali operazioni vanno indicate, solo per l’imponibile, nel rigo TA12, con l’avvertenza che per le stesse, a differenza delle prestazioni rese da subappaltatori di lavori edili[3], non è prevista alcuna priorità nel rimborso del credito IVA;

- **operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni assoggettate al meccanismo della “scissione dei pagamenti”** (cd. “*split payment*”, previsto dall’art.17-ter del D.P.R. 633/1972).

L'imponibile di tali operazioni va indicato nel rigo TA13.

Inoltre, tenuto conto che, per queste, spetta il rimborso in via prioritaria del credito IVA[4], è stato individuato l'apposito codice 6, da indicare nel rigo TD8, riservato proprio ai "soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art.17-ter". Nello stesso rigo, nel campo 2-*"Imposta relativa alle operazioni di cui all'articolo 17-ter"*, dovrà essere indicato l'ammontare dell'imposta applicata su queste operazioni, alla luce del fatto che il rimborso prioritario spetta entro il limite di tale importo;

· **apposizione del visto di conformità e attestazione delle condizioni patrimoniali e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi**, qualora l'ammontare del credito IVA chiesto a rimborso sia di importo superiore a 15.000 euro (ai sensi del nuovo art.38-bis del D.P.R. 633/1972, come riscritto dall'art.13 del D.Lgs. 175/2014)[5].

I contribuenti, richiedenti il rimborso del credito IVA per un ammontare superiore a 15.000 euro ed esonerati dal prestare garanzia[6], devono indicare nel rigo TD8 – campo 3 "*Esonero garanzia*" il codice 1, per specificare che l'istanza è dotata di visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni patrimoniali e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi[7].

Come chiarito dalla C.M. 32/E/2014, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione dello specifico riquadro del rigo TD8 del Modello, fermo restando che la stessa, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d'identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia l'istanza ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Anche il visto di conformità deve essere apposto direttamente nell'apposito riquadro del rigo TD8, riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Resta fermo che il **credito IVA**, oltre che essere chiesto a **rimborso**, può essere **utilizzato** anche in **compensazione** con altre imposte o contributi (cd. compensazione "*orizzontale*" o "*esterna*", mediante Modello F24, ai sensi del combinato disposto dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997 e dell'art.8 del D.P.R. 542/1999).

A tale scopo, il contribuente indicherà nella sezione 2 del quadro TD del Modello TR gli importi del credito IVA chiesti a rimborso (rigo TD6) e/o utilizzati in compensazione (rigo TD7).

Si ricorda, infine, che, come chiarito dalla R.M. 99/E/2014, il contribuente può variare la scelta di utilizzo (tra rimborso e compensazione, o viceversa) del credito IVA trimestrale, trasmettendo un nuovo Modello TR anche oltre i termini stabiliti per la sua presentazione (ossia anche oltre l'ultimo giorno del mese successivo al termine del trimestre di riferimento).

In tal modo, può essere operata la modifica della scelta:

- da rimborso a compensazione, a condizione che l'ufficio territorialmente competente non abbia già concluso la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento,
- da compensazione a rimborso, a condizione che il credito non sia stato utilizzato in compensazione prima della rettifica dell'istanza originaria.

[1] Cfr. ANCE “*Split payment e reverse charge – Interrogazione parlamentare n. 3-01735*” - ID n. 19752 del 18 marzo 2015; ANCE “*Split Payment – Rimborsi IVA prioritari – In G.U. il D.M. 20 febbraio 2015*”- ID n. 19559 del 04 marzo 2015; ANCE “*Split Payment – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM attuativo*” - ID n. 19212 del 5 febbraio 2015; ANCE “*Split Payment – Il MEF anticipa il DM attuativo in corso di pubblicazione in GU*”- ID n. 19172 del 2 febbraio 2015; ANCE “*Split Payment – Azioni ANCE e richiesta segnalazioni*- ID n. 18963 del 16 gennaio 2015; ANCE “*Split Payment – Comunicato Stampa del MEF*- ID n. 18874 del 9 gennaio 2015; ANCE “*Legge di Stabilità 2015 – Pubblicazione in GU – Misure fiscali d’interesse per il settore*”- ID N. 18852 dell’8 gennaio 2015; ANCE “*Definitiva approvazione del DdL Stabilità 2015 – Le misure fiscali d’interesse per il settore*”- ID N. 18766 del 23 dicembre 2014.; ANCE “*Split Payment – Entrata in vigore ed azioni ANCE* - ID n. 18854 dell’8 gennaio 2015;

[2] Cfr. ANCE “*Split payment e reverse charge – Interrogazione parlamentare n. 3-01735*”- ID n. 19752 del 18 marzo 2015; ANCE “*Estensione del “reverse charge” – Primi orientamenti ANCE*”- ID n. 19094 del 27 gennaio 2015; ANCE “*Legge di Stabilità 2015 – Pubblicazione in GU – Misure fiscali d’interesse per il settore*”- ID N. 18852 dell’8 gennaio 2015; ANCE “*Definitiva approvazione del DdL Stabilità 2015 – Le misure fiscali d’interesse per il settore*”- ID N. 18766 del 23 dicembre 2014.

[3] Il rimborso prioritario del credito IVA derivante dall'applicazione del “*reverse charge*” nei subappalti di lavori edili (di cui all'art.17, co.6, lett.a, del D.P.R. 633/1972) è riconosciuto ai sensi del D.M. 22 marzo 2007, nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste (art.2 del medesimo D.M.), quali:

- esercizio dell'attività da parte dell'impresa richiedente da almeno 3 anni,
- credito IVA chiesto a rimborso di importo pari o superiore:
 - o a 10.000 euro in caso di rimborso annuale, o a 3.000 euro per quello trimestrale,
 - o al 10% dell'ammontare dell'IVA assolta sugli acquisti effettuati nell'anno o nel trimestre cui si riferisce il rimborso.

Si precisa, inoltre, che, ai fini del rimborso del credito IVA derivante dall'applicazione del “*reverse charge*” nei subappalti di lavori edili, nel Modello IVA TR-2015, tali operazioni vanno sempre indicate, solo per l'imponibile nel rigo TA12, con l'ulteriore avvertenza di indicare nel rigo TD8 – campo 1 “*Erogazione prioritaria*” il codice 1, riservato proprio ai “*soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma, dell'articolo 17*”.

[4] Il rimborso prioritario del credito IVA derivante dall'applicazione dello “*split payment*” (di cui all'art.17-ter, del D.P.R. 633/1972) è riconosciuto ai sensi art.8 del D.M. 23 gennaio 2015, così come modificato dall'art.1 del D.M. 20 febbraio 2015.

[5] Cfr. [ANCE “Semplificazioni fiscali” - Rimborso del credito IVA – C.M. 32/E/2014](#) - ID n. 19361 del 16 febbraio 2015.

[6] In proposito, si ricorda che i cd. contribuenti “**non virtuosi**” che intendano richiedere rimborsi IVA superiori a 15.000 euro devono presentare idonea garanzia patrimoniale (titoli di Stato, fideiussione). Si tratta, in particolare dei soggetti che:

- esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, diversi dalle imprese cd. “*start-up innovative*”;
- hanno ricevuto, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato in misura superiore a determinate percentuali, stabilite dalla medesima disposizione;
- hanno presentato la dichiarazione, o l’istanza da cui emerge il credito IVA, senza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, ovvero non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

La durata della garanzia è pari a 3 anni dall’esecuzione del rimborso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dall’accertamento. Resta fermo che, nell’ipotesi in cui è prestata la garanzia, la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito non deve essere corredata né dal visto di conformità (ovvero dalla sottoscrizione alternativa) né dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

[7] Ai sensi dell’art.38-*bis*, co.3 del D.P.R. 633/1972, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, deve attestare la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Cordialità.

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

